



Città Metropolitana
di Genova

CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA
Gestione Cemento Armato e Zone Sismiche

CIRCOLARE PER L'UTENZA
SULL'APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORMATIVE
D.G.R. 938/2017 E L.R. 29/2017
(30 Gennaio 2018)

1. Premessa.

Per quanto concerne l'area metropolitana di Genova, si forniscono le prime indicazioni per l'applicazione delle nuove normative emanate dalla Regione Liguria:

- **D.G.R. 17 novembre 2017, n. 938 "Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Approvazione Modulistica unica regionale e procedure standard per il rilascio delle autorizzazioni connesse all'applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche"**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 50 del 13/12/2017, Parte II;
- **L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2018"**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 29/12/2017, Parte I, recante all'**art. 13 "Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)"**.

Alla luce di queste normative, la Città Metropolitana di Genova ha elaborato la Revisione 9 – Gennaio 2018 delle istruzioni per l'utenza disponibili sul sito <http://www.cittametropolitana.genova.it/content/sismica-cemento-armato>

2. Abrogazioni in materia di autorizzazione sismica.

L'art. 13 della nuova norma L.R. n. 29/2017, entrata in vigore il 29/12/2017, ha apportato modifiche alla L.R. n. 29/1983 e s.m.i., tra cui l'abrogazione delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 bis, pertanto:

- 1) l'autorizzazione sismica della Città Metropolitana per gli interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare non è più dovuta;
- 2) l'autorizzazione sismica della Città Metropolitana per i progetti presentanti a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche (varianti per opere suppletive secondo istruzioni DTN.SIS 02) non è più dovuta.

L'abrogazione di queste autorizzazioni è operativa dal 29/12/2017. La Città Metropolitana ritiene applicabile la nuova normativa anche ai procedimenti di autorizzazione già avviati ma non ancora conclusi alla stessa data del 29/12/2017.

3. Procedimento di autorizzazione sismica.

La D.G.R. n. 938/2017 ha fornito nuovi indirizzi applicativi sul procedimento di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 6 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i. e dell'art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., prevedendo tra l'altro che:

- l'istanza di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello Unico Comunale contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA o alla CILA;
- a seguito di presentazione dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione sismica, il competente Sportello Unico Comunale ne verifica la conformità rispetto ai requisiti minimi documentali stabiliti dalla normativa di riferimento e dalle linee guida regionali;
- in assenza dei richiesti requisiti documentali minimi lo Sportello Unico Comunale comunica all'interessato l'improcedibilità dell'istanza;
- in esito a positiva verifica di procedibilità dell'istanza, per l'acquisizione dell'autorizzazione sismica è prescritta l'attivazione di procedura di Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il Comune, pertanto, entro i successivi 5 giorni, dal ricevimento dell'istanza conforme ai requisiti minimi previsti, avvia il procedimento e indice la Conferenza dei Servizi alla quale partecipa, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sismica, la Città Metropolitana di Genova;
- indicendo la Conferenza dei Servizi, il Comune comunica:
 - il termine perentorio non superiore a 15 giorni entro i quali le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti;
 - il termine perentorio, comunque non superiore a 60 giorni, entro il quale la Città Metropolitana deve rendere le proprie determinazioni (il termine non comprende le sospensioni del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa);
- scaduto il termine per l'espressione delle determinazioni di competenza della Città Metropolitana, il Comune adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione di conclusione della conferenza con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. n. 241/1990. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

I nuovi indirizzi applicativi sul procedimento di autorizzazione sismica sono operativi dal 13/12/2017, data di pubblicazione sul B.U.R.L. della D.G.R. n. 938/2017. La Città Metropolitana ritiene ancora applicabile il procedimento di autorizzazione sismica gestito dalla stessa amministrazione, secondo le precedenti istruzioni, per le istanze di autorizzazione presentate agli Sportelli Unici dei Comuni fino al 29/12/2017 (data di entrata in vigore della L.R. n. 29/2017). Dopo tale data, le istanze di prima presentazione o di variante sostanziale/integrazione sostanziale sono gestite con la nuova procedura.

4. Modulistica unificata regionale.

Per la presentazione delle denunce delle opere strutturali e delle istanze di autorizzazione sismica agli Sportelli Unici Comunali, la D.G.R. n. 938/2017 ha introdotti i moduli unificati a livello regionale, scaricabili dal sito della Regione Liguria: <https://www.regione.liguria.it/homepage/territorio/urbanistica/moduli-unificati-e-standardizzati-per-la-presentazione-di-segnalazioni-e-istanze-edilizie.html>:

- MOD.SISM.01 – Regione Liguria [Rev.00] – Modulo di Denuncia Integrata;
- MOD.SISM.02 – Regione Liguria [Rev.00] – Dichiarazioni Asseverate Progettisti;
- MOD.SISM.03 – Regione Liguria [Rev.00] – Dichiarazione Spese Istruttoria.

I nuovi moduli regionali sostituiscono gli omologhi MOD.SIS 01, MOD.SIS 08, MOD.SIS 24 predisposti dalla Città Metropolitana di Genova nella revisione precedente (Rev. 8 – Sett. 2016), con le seguenti precisazioni rispetto alle istruzioni per l'utenza DTN.SIS 01 (procedura ordinaria di denuncia, autorizzazione e controllo delle opere strutturali) e DTN.SIS 02 (procedura di accertamento di conformità della sicurezza strutturale per le opere eseguite in violazione della normativa):

- 1) MOD.SISM.01 (Regione) sostituisce MOD.SIS 01 (Città Metropolitana), evidenziando che:
 - nel campo “*Procedura*” della sezione “*b) Informazioni di carattere tecnico-amministrativo*”:
 - per i Casi 1, 2, 3 e 4 definiti dalle istruzioni DTN.SIS 01, selezionare la voce “*Autorizzazione sismica preventiva*”, precisare il relativo caso e i riferimenti normativi (cfr. pag. 1 DTN.SIS 01);
 - per i Casi 5, 6, e 7 definiti dalle istruzioni DTN.SIS 01 e per le Denunce tardive CA, ZS, CA+ZS definite dalle istruzioni DTN.SIS 02, selezionare la voce “*Denuncia/Deposito*”, precisare il relativo caso e i riferimenti normativi (cfr. pag. 1 DTN.SIS 01 e pag. 1 DTN.SIS 02-Allegato);
 - nel campo “*Trattasi di*” della sezione “*b) Informazioni di carattere tecnico-amministrativo*” selezionare la voce “*Altro*” nei casi di Integrazione Sostanziale o Integrazione Non Sostanziale, precisando il relativo caso;
 - nelle sezioni “*c) Opera o intervento ...*” e “*f) Documenti allegati alla denuncia*” sono stati inseriti nuovi campi e informazioni rispetto al modulo della Città Metropolitana. Nel campo “*Tipologia di intervento*” della sezione “*c) Opera o intervento...*”, la voce “*opera di sostegno*” si ritiene aggiuntiva; l'intervento deve essere in ogni caso inquadrato in una delle casistiche: nuova struttura, adeguamento struttura esistente, miglioramento struttura esistente, intervento locale/riparazione su struttura esistente;
 - per la procedura di Accertamento di Conformità della Sicurezza Strutturale definita dalle istruzioni DTN.SIS 02, nel campo “*Procedura di:*” dell'*Allegato D* va indicato “*Accertamento di Conformità della Sicurezza Strutturale*”. In tale procedura, i tecnici di riferimento sono il Verificatore Strutturale e il Certificatore Strutturale;
- 2) MOD.SISM.02 (Regione) sostituisce MOD.SIS 08 (Città Metropolitana);
- 3) MOD.SISM.03 (Regione) sostituisce MOD.SIS 24 (Città Metropolitana), evidenziando che:
 - i riferimenti per effettuare il pagamento delle spese di istruttoria sismica alla Città Metropolitana di Genova sono rimasti invariati: Conto Corrente Postale n. 282160 o Conto Corrente Bancario IBAN IT 68 N 06175 01406 000002491990; causale: ISTRUTTORIA SISMICA – Codice 3650.4.24.13;
 - il pagamento delle spese di istruttoria sismica relative agli interventi locali/riparazione è dovuto solo per opere strategiche/sensibili;

La nuova modulistica è operativa dal 13/12/2017, data di pubblicazione sul B.U.R.L. della D.G.R. n. 938/2017. La Città Metropolitana ritiene ancora accettabili fino al 28/02/2018 le pratiche presentate agli Sportelli Unici dei Comuni con i precedenti moduli.

5. Documentazione da presentare.

Con la D.G.R. n. 938/2017 sono state apportate alcune novità nella documentazione da allegare alle denunce delle opere strutturali e alle istanze di autorizzazione sismica, tra cui:

- Relazione Tecnica Illustrativa redatta secondo i contenuti minimi definiti dalla D.G.R. n. 938/2017;
- Relazione di Calcolo comprensiva di Relazione di Accettabilità dell'analisi strutturale eseguita con elaboratore (cfr. paragrafo 10.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008);
- Piano di Manutenzione secondo il paragrafo 10.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;
- Elaborati Grafici Architettonici richiesti anche per la denuncia di opera in calcestruzzo armato/struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 ("Denuncia CA");
- Relazione sulle Fondazioni, Relazione Geologica e Relazione Geotecnica richieste anche per la denuncia di opera in calcestruzzo armato/struttura metallica ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 ("Denuncia CA"). Come indicato nelle istruzioni DTN.SIS 01, tali documenti sono da presentare in funzione del tipo di opera. In via generale, si ritengono necessari per le nuove strutture a contatto con il terreno e per gli interventi su strutture esistenti (par. 8.4 DM 14/01/2008): adeguamento, miglioramento, riparazione/intervento locale avente influenza sul terreno.

La documentazione da presentare secondo le nuove disposizioni è stabilita dal 13/12/2017, data di pubblicazione sul B.U.R.L. della D.G.R. n. 938/2017. La Città Metropolitana ritiene ancora accettabili fino al 28/02/2018 le pratiche presentate agli Sportelli Unici dei Comuni con le precedenti istruzioni.

La Revisione 9 delle istruzioni DTN.SIS 01 ha recepito le suddette novità relative alla documentazione, così come la modifica dell'art. 67 del D.P.R. n. 380/2001, in particolare l'aggiunta del comma 8 bis, dovuta al D.Lgs. n. 222/2016, entrato in vigore il 11/12/2016:

"8-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori".

Ciò considerato, per gli interventi locali/riparazione secondo la normativa tecnica:

- non è richiesta la nomina del Collaudatore;
- il Certificato di Collaudo Statico è sostituito dalla Dichiarazione di Regolare Esecuzione resa dal Direttore dei Lavori Strutturali; trattasi di un documento distinto dalla Relazione a Strutture Ultimate di competenza dello stesso tecnico.

Come indicato nelle istruzioni DTN.SIS 01, si ritiene che la Dichiarazione di Regolare Esecuzione debba seguire le stesse modalità di deposito, compreso il regime dei bolli, del Certificato di Collaudo Statico. Resta esclusiva del Collaudo Statico, invece, la tempistica (60 giorni) di effettuazione definita dall'art. 67 comma 5 del D.P.R. n. 380/2001.

La Città Metropolitana ritiene ancora accettabili fino al 28/02/2018 le Dichiarazioni di Regolare Esecuzione presentate agli Sportelli Unici dei Comuni con le precedenti indicazioni.

6. Semplificazione amministrativa.

Nell'ambito della Revisione 9 dei propri documenti, la Città Metropolitana ha operato una semplificazione amministrativa per snellire la procedura di accertamento di conformità della sicurezza strutturale definita dalle istruzioni DTN.SIS 02. In particolare, il provvedimento di presa d'atto è stato sostituito con la comunicazione di presa d'atto della documentazione prodotta dal Verificatore Strutturale e dal Certificatore Strutturale.